

Progressioni per l'accesso alla dirigenza

Progressione verticale anche per l'accesso alla dirigenza. È uno degli elementi di maggior rilievo del dl 80/2021, il cui scopo è creare percorsi di carriera ai funzionari delle p.a., attraverso meccanismi selettivi loro riservati. È una significativa riforma, perché fin qui l'accesso alla dirigenza era stato esclusivamente consentito a seguito del superamento di concorsi pubblici.

L'articolo 3, comma 3, del dl 80/2021 modifica l'articolo 28 del dlgs 165/2001, che regola appunto l'accesso alla dirigenza, stabilendo che una quota non superiore al 30% dei posti residui disponibili (fermo restando che il 50% è da coprire col corso-concorso, nello Stato) sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna p.a., al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Insomma, quasi un terzo dei posti di qualifica dirigenziale potrà essere coperto con la verticalizzazione dei funzionari. Non si procederà con concorsi pubblici, bensì con procedure selettive interamente riservate al personale interno. Per lo Stato, verranno svolte procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Per la comparazione si terrà conto di elementi valutativi connessi alla valutazione conseguita nell'attività svolta; ai titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale; alla tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire; alla valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

Verosimilmente questi elementi determineranno dei punteggi, che si aggiungeranno a quelli da conseguire nelle prove scritte e orali, le cui aree di competenza saranno fissare dai bandi. Il decreto parte dal presupposto che l'accesso alla dirigenza sia rivolto a funzionari che abbiano maturato sufficienti competenze operative e nozioni. Per questo le prove scritte e orali non saranno quelle abituali dei concorsi, cioè metodi per rilevare approfonditamente le conoscenze e l'operatività. Le prove scritte

e orali avranno «esclusivo carattere esperienziale», da definire «secondo metodologie e standard riconosciuti». Si tratterà, quindi, di sistemi selettivi che mettano alla prova le capacità, più che le cognizioni, a partire appunto dalle esperienze svolte. Occorrerà capire quali standard saranno utilizzati, anche allo scopo che le procedure comparative non siano influenzate dal rischio di risultare eccessivamente blande o, peggio, tagliate e cucite su misura su determinati dipendenti, invece di altri. Anche il riferimento alla valutazione della «motivazione individuale», da un lato appare molto generico, dall'altro apre il rischio sempre di selezioni su misura per alcuni. Non sarà semplice prevedere standard valutativi e comparativi seri, fermo restando, comunque, che le procedure non saranno comunque concorsuali. Ai fini del passaggio verso la dirigenza i criteri enunciati dal legislatore non fanno richiamo specifico al riconoscimento di attività formative dedicate, limitandosi solo a parlare di titoli di studio ulteriori a quelli necessari per l'accesso con concorso. I dipendenti interessati ad assumere qualifiche dirigenziali sono, indirettamente, incentivati, comunque ad acquisire formazione riconosciuta, proprio allo scopo di concorrere alle progressioni consentite dalla norma.

Se il sistema per la progressione dall'area apicale dei funzionari alla dirigenza nello Stato è chiaro, per il resto della dirigenza pubblica occorrerà vedere ulteriori sviluppi. L'articolo 3, comma 6, del dl 80/2021 stabilisce che le disposizioni viste prima «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997». Quindi, enti come regioni ed enti locali potranno applicare in via di principio le previsioni normative, ma per l'espletamento delle prove selettive occorrerà aspettare le linee guida elaborate dalla Sna in accordo con la Conferenza unificata.

Luigi Oliveri



Peso: 29%